

CIRCOLARE INFORMATIVA N. 3 DEL 9 GENNAIO 2017

LA LEGGE DI BILANCIO 2017

Di seguito si illustrano brevemente le principali novità introdotte con la Legge di Bilancio, a far data dal 1.01.2017. Ci riserviamo di fornire in seguito maggiori approfondimenti in base alle interpretazioni e istruzioni operative che verranno fornite dagli organi competenti.

❖ MAXIAMMORTAMENTI E IPERAMMORTAMENTI

Il **maxiammortamento al 140%**, introdotto dalla Legge di Stabilità del 2016 per gli acquisti di beni strumentali nuovi, è **prorogato anche per il 2017**.

La **prima novità** rispetto alla norma precedente è che l'agevolazione si applica anche agli **acquisti effettuati entro il 30.06.2018 a condizione che entro il 31.12.2017 l'ordine sia stato effettuato ed accettato e che sia stato pagato almeno il 20% del costo di acquisizione**.

La **seconda novità** riguarda invece **l'esclusione dall'agevolazione dei veicoli e mezzi di trasporto di cui all'art. 164 comma 1 lett. b e b-bis del Dpr 917/1986 (TUIR)**; trattasi dei veicoli ai quali si applica una deducibilità limitata (20%, 70% e 80%) ai fini delle imposte dirette.

La Legge di Bilancio 2017 introduce una nuova agevolazione cosiddetta **"iperammortamento"** che riguarda gli **investimenti in digitalizzazione** per l'acquisto di tecnologie abilitanti per l'"Industria 4.0": si fa riferimento ai beni materiali strumentali (macchinari e sistemi) compresi nell'elenco contenuto nell'allegato A della manovra per i quali, ai fini fiscali, il **costo di acquisizione viene aumentato del 150%**. Anche per l'iperammortamento valgono le stesse modalità operative del maxiammortamento: acquisto entro il 30.06.2018 con ordine accettato e 20% del costo di acquisto pagato entro il 31.12.2017.

I beni immateriali strumentali (software di cui all'Allegato B della manovra) connessi al funzionamento degli investimenti in digitalizzazioni (per i quali è previsto l'iperammortamento) possono godere del superammortamento al 140%.

❖ I.R.I. – IMPOSTA SUL REDDITO D'IMPRESA

E' stata introdotta la nuova **imposta sul reddito d'impresa (IRI)** per gli imprenditori individuali e le società in nome collettivo ed in accomandita semplice in regime di **contabilità ordinaria**, da calcolare **sugli utili trattenuti presso l'impresa**. L'opzione per l'applicazione dell'IRI:

- si effettua in sede di dichiarazione dei redditi
- ha durata per cinque periodi di imposta
- è rinnovabile.

L'applicazione dell'I.R.I. determina la tassazione degli utili d'impresa non distribuiti all'imprenditore o ai soci con l'aliquota unica IRI, pari all'aliquota IRES (24 per cento dal 2017) in sostituzione delle aliquote progressive IRPEF.

❖ TASSAZIONE PER CASSA PER I SOGGETTI IN CONTABILITÀ SEMPLIFICATA

Ai fini della tassazione dei redditi delle cd. **imprese minori assoggettate a contabilità semplificata** è introdotto il principio di **tassazione per cassa** in sostituzione al principio di competenza.

Pertanto il reddito d'impresa è pari alla **differenza tra l'ammontare dei ricavi / altri proventi incassati e quello delle spese pagate.**

Non rilevano ai fini della determinazione del reddito **le rimanenze iniziali / finali.**

Con la modifica apportata all'art. 66 del TUIR il regime di cassa diventa il regime naturale di determinazione del reddito imponibile per le imprese in contabilità semplificata.

E' possibile **optare per il regime ordinario (contabilità ordinaria)** fino a revoca, con un **periodo minimo di 3 anni.**

Con l'aggiunta all'art. 5-bis, D.Lgs. n. 446/97 del nuovo comma 1-bis per le società di persone /ditte individuali in contabilità semplificata, **anche la base imponibile IRAP è determinata sulla base del principio di cassa applicato ai fini reddituali.**

❖ AGENTI DI COMMERCIO

La norma **innalza di € 1.549,37 il limite annuo della deducibilità fiscale dei canoni per noleggio a lungo termine degli autoveicoli** utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio. In concreto, la disposizione stabilisce che gli agenti o rappresentanti di commercio possono **dedurre dal proprio reddito tali costi fino a un limite massimo di € 5.164,57,** rispetto alla soglia base di € 3.615,20.

Resta **fermo a € 25.822,84 il limite di rilevanza fiscale** per l'acquisto/leasing di autovetture da parte degli agenti di commercio.

❖ ALIQUOTE GESTIONE SEPARATA INPS

È confermata **dal 2017 la riduzione al 25%** dell'aliquota applicabile ai **lavoratori autonomi titolari di partita IVA iscritti alla Gestione separata INPS**, non iscritti ad altra gestione obbligatoria e non pensionati.

Per i non titolari di partita Iva, come gli amministratori-co.co.co. e i venditori porta a porta, l'aliquota da applicare dal 1.01.2017 sarà **del 32,72%** mentre per i **pensionati e gli iscritti ad altre forme previdenziali** (anche se professionisti con partita Iva) l'aliquota contributiva rimane **del 24%.**

❖ ASSEGNAZIONE AGEVOLATA ED ESTROMISSIONE

E' prevista la **riapertura fino al 30 settembre 2017 dei termini per l'assegnazione o cessione agevolata** di taluni beni ai soci e per **l'estromissione dei beni immobili** dal patrimonio dell'impresa da parte dell'imprenditore individuale, con le stesse modalità definite dalla Legge di bilancio 2016.

Il versamento dell'imposta sostitutiva dovrà essere effettuato:

- **entro il 30.11.2017** nella misura del 60%
- **entro il 16.06.2018** nella misura del 40%

❖ RIVALUTAZIONE PARTECIPAZIONI SOCIALI, TERRENI E BENI D'IMPRESA

È prevista una **proroga dei termini per la rivalutazione di quote e terreni** da parte delle **persone fisiche**, confermando l'aliquota dell'8% in relazione alla relativa imposta sostitutiva.

Si prevede poi, a **favore delle società di capitali e degli enti residenti sottoposti a IRES**, la possibilità di effettuare **la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2015**, attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva con aliquota del **16% per i beni ammortizzabili** e **12% per i beni non ammortizzabili**; per l'affrancamento del saldo attivo della rivalutazione è fissata un'imposta sostitutiva del 10%.

❖ RITENUTE OPERATE DAI CONDOMINI

Le ritenute alla fonte (4%) operate da un condominio, sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto / opere / servizi, effettuate nell'esercizio d'impresa, **vanno versate quando il relativo ammontare "raggiunge" l'importo di € 500.**

Il condominio ove non sia raggiunto il predetto limite è comunque tenuto al versamento delle ritenute entro il 30.6 / 20.12 di ogni anno.

Viene inoltre stabilito che **il pagamento dei suddetti corrispettivi** va effettuato dal condominio **tramite c/c bancario / postale allo stesso intestato** o secondo altre modalità stabilite dal MEF tali da garantire all'Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli. In caso di violazione di tale obbligo è applicabile la sanzione ex art. 11, comma 1, D.Lgs. n. 471/97 (da € 250 a € 2.000).

❖ NUOVO LIMITE PROVENTI REGIME FORFETARIO L. 398/91

Con la modifica dell'art. 90, comma 2, Legge n. 289/2002, **è stato aumentato a € 400.000 (in precedenza € 250.000)** il limite dei proventi derivanti dalle attività di natura commerciale da rispettare **per l'accesso al regime forfetario da parte delle associazioni sportive**

dilettantistiche e delle associazioni senza scopo di lucro in possesso di determinati requisiti.

❖ **DETRAZIONI PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E RISPARMIO ENERGETICO.**

E' stata **prorogata al 31.12.2017** la detrazione del **50%** per spese di ristrutturazione edilizia e quella del **65%** per gli interventi di riqualificazione energetica sugli edifici.

Per gli interventi di riqualificazione energetica relativi a parti comuni di edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari del singolo condominio, la detrazione del 65% è prorogata di cinque anni, fino al 31.12.2021.

La misura della detrazione per gli interventi condominiali è **aumentata al 70% se relativi all'involucro dell'edificio** e al **75% se finalizzati a migliorare le prestazioni energetiche invernali e estive** e il raggiungimento di determinati standard.

❖ **BONUS MOBILI**

Si dispone la **proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2017** della detrazione al 50 per cento per le **spese per l'acquisto di mobili e/o grandi elettrodomestici** finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio per il quale si fruisce della relativa detrazione.

Il bonus mobili è ora riconosciuto:

- **limitatamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dall'1.1.2016;**
- **per le spese sostenute nel 2017.**

Come in passato, la detrazione è fruibile in **10 quote costanti** e l'ammontare della spesa detraibile (massimo € 10.000) è computata indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di recupero del patrimonio edilizio.